



# Comune di Carona

## Provincia di Bergamo

Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 24010 CARONA (BG) - Tel. 0345 77006  
www.comune.carona.bg.it - E-mail: info@comune.carona.bg.it - PEC: comune.carona@legalmail.it  
Cod. Fisc. e Partita IVA 00637300161

### ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 22/04/2026

**OBBLIGO DI CONDUZIONE DEI CANI AL GUINZAGLIO NELLE AREE URBANE E NELLE ZONE DEL PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E DIVIETO ASSOLUTO DI SOMMINISTRARE ALIMENTI ALLA FAUNA SELVATICA.**

#### IL SINDACO

#### **RICHIAMATI:**

- il DPR 320/54 - Regolamento di Polizia Veterinaria e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 03 marzo 2009 e s.m.i.;
- la Legge 157/1992 e s.m.i.;
- l'art. 672 del Codice Penale;
- la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 2 del 13.04.2017 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che il territorio comunale comprende aree urbane ad alta frequentazione e zone naturalistiche protette all'interno del Parco delle Orobie Bergamasche;

**RITENUTO** necessario garantire la sicurezza dei cittadini, la tutela del decoro urbano e la salvaguardia della fauna selvatica presente nelle aree protette;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;

**RICONOSCIUTA** la competenza all'adozione del presente provvedimento;

#### **ORDINA AI PROPRIETARI E AI DETENTORI DI CANI DI:**

1. utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a 1,50 metri in tutte le aree urbane, vie, piazze, giardini pubblici (ove ammessi) e luoghi aperti al pubblico;
2. di tenere il cane al guinzaglio per prevenire il disturbo o l'aggressione alla fauna selvatica e garantire la sicurezza degli escursionisti nelle aree boschive e nei sentieri ricadenti nel perimetro del Parco delle Orobie Bergamasche;
3. di avere con sé una museruola (rigida o morbida) da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità;
4. di raccogliere immediatamente, nelle aree urbane, le deiezioni e di disporre di strumenti idonei alla rimozione delle stesse.

Sono esentati dall'obbligo di conduzione al guinzaglio, purché nell'esercizio delle loro specifiche funzioni:

- i cani guida per non vedenti: ai sensi della normativa vigente, per garantire l'assistenza e l'autonomia della persona con disabilità visiva;
- i cani delle Forze dell'Ordine, da soccorso e protezione civile: unità cinofile impegnate in operazioni di pubblica sicurezza, ricerca, soccorso o addestramento ufficiale;
- i cani da lavoro per la pastorizia: i cani adibiti alla conduzione e alla protezione delle greggi e delle mandrie (cani da pastore e cani da guardiania), limitatamente al tempo in cui sono impegnati nelle attività di custodia del bestiame nelle zone di pascolo e negli alpeggi ricadenti nel territorio comunale e nel Parco delle Orobie. In tali contesti, il proprietario o il conduttore deve comunque vigilare affinché gli animali non rechino disturbo agli escursionisti;
- i cani da caccia esclusivamente durante l'effettivo svolgimento delle attività venatorie e nelle zone a ciò preposte;

## **ORDINA**

per chiunque, al fine di prevenire l'alterazione dei cicli biologici naturali, scongiurare pericoli per la salute pubblica e contrastare l'avvicinamento degli animali selvatici ai centri abitati. di somministrare cibo, mangimi o scarti alimentari agli esemplari di fauna selvatica su tutto il territorio.

## **DISPONE**

che gli Operatori del Corpo di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza;

che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota tramite segnaletica nei punti di accesso principali al Parco delle Orobie.

## **SPECIFICA**

che contro il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Bergamo ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971; in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia – Sezione di Brescia entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dai medesimi termini di pubblicazione.

La presente ordinanza ha efficacia immediata dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e resta valida fino ad eventuale revoca o modifica.

**IL SINDACO**

**Dott. Arch. Aldo Ruffini**

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del cd. Codice dell'Amministrazione Digitale)

